



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
2^ SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **22360** del ruolo generale dell'anno **2018**
promossa

DA

POLLINI CARLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Di Genio

RICORRENTE

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Pollini Carla, premesso che l'Inps con lettera del 5.2.2018 ha richiesto il pagamento della somma di € 3.934,93 per maggiore riscossione della maggiorazione sociale dal 1.1.2017 al 31.12.2017 rispetto a quella spettante, ha affermato l'illegittimità di tale richiesta affermando la genericità della stessa, l'irripetibilità delle somme in assenza di dolo del pensionato, l'inosservanza del termine di decadenza di un anno per l'esercizio dell'azione di recupero; ha quindi convenuto davanti al giudice del lavoro di Roma l'Inps chiedendo di dichiarare illegittimo il provvedimento dell'Istituto perché mancante della prova dell'asserito indebito e, in via subordinata, di dichiarare nullo l'indebito perché non prodotto da dolo della pensionata ma da un errore dell'istituto e perché decorso il termine di un anno per procedere al recupero.

Si è costituito l'Inps affermando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto; in particolare, ha affermato che l'indebito non si è formato a seguito di errore dell'Istituto ma è conseguente al ricalcolo della pensione effettuato in seguito alla verifica dei dati reddituali presenti nell'anagrafe tributaria e dunque conseguenza del comportamento della ricorrente.



Il ricorso non è fondato.

Le Sezioni Unite della S.C. hanno statuito, con la sentenza n. 18046 del 4.8.2010, che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr nello stesso senso anche Cass. n. 2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018).

In base ai principi di cui sopra, spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta non potendo trincerarsi dietro il pretesto di non sapere quali requisiti essi siano, essendo fissati dalla legge ed essendo gli stessi che aveva dovuto provare per ottenere la prestazione ed ora contestati dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata (Cass. n. 15550/2019).

La S.C. ha inoltre recentemente osservato (Cass. 26231/2018) che "questa Corte (Cass. sez. lav. n. 1228 del 20.1.2011), nel ribadire che in tema di indebito previdenziale, il pensionato che agisce per l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ha chiarito, altresì, che in tal caso non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo L. n. 412 del 1991, ex art. 13, comma 2, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'INPS in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)".

Pertanto, una volta che l'Istituto previdenziale intenda recuperare somme corrisposte indebitamente, non spetta a detto ente fornire la prova dei fatti costitutivi che fondano la pretesa restitutoria, quanto al pensionato provare il suo diritto ai pagamenti la cui debenza è stata successivamente contestata dall'ente medesimo.

Nella fattispecie, il provvedimento con il quale l'Inps ha comunicato il recupero delle somme, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non è generico, essendo specificate le ragioni dell'indebito (rideterminazione



della maggiorazione sociale sulla base delle informazioni acquisite anche dagli altri enti previdenziali per l'aggiornamento del casellario dei pensionati).

Del resto, la parte ricorrente ha ben compreso le ragioni dell'addebito, come si desume dalla precisazione effettuata in ricorso in ordine al riconoscimento in favore del coniuge della pensione quale cieco civile nel dicembre 2016.

L'Inps in giudizio ha poi precisato che il ricalcolo è stato effettuato a seguito della verifica dei dati reddituali presenti nell'anagrafe tributaria, determinando così un indebito per il periodo di riferimento; a fronte di tale puntuale e precisa allegazione la ricorrente non ha provato – e in realtà neppure dedotto – il possesso dei requisiti reddituali per continuare a godere della prestazione nella stessa misura.

Elemento essenziale per verificare la sussistenza del diritto dell'istituto previdenziale a recuperare somme asseritamente erogate in più è la sussistenza o meno dei requisiti (in tal caso reddituali) che hanno portato all'erogazione della prestazione in quella misura: in caso di superamento di un determinato reddito, il pensionato non ha diritto a percepire la prestazione nella misura effettivamente percepita e dunque lo stesso ha l'obbligo di restituire le somme percepite in eccesso, a nulla rilevando, con l'attuale sistema normativo, che tali somme siano state percepite in buona o cattiva fede, cioè con la consapevolezza o meno dell'indebito.

L'art. 13 l. 412/91 dispone che *“le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”*.

Nel caso in esame, deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 13 l. 412/1991 è norma dettata per l'indebito previdenziale e non quello concernente le prestazioni assistenziali (in tal senso, tra le tante, cfr. Cass. n. 23097/2013); il caso sottoposto al vaglio della S.C. citato da parte ricorrente infatti (Cass. n. 482/2017) non aveva ad oggetto prestazioni assistenziali, bensì la pensione. Non vi è dubbio che, nella specie, di prestazione assistenziale si tratti, provenendo l'assegno sociale in godimento da una prestazione collegata all'invalidità civile. In ogni caso per l'assegno sociale non è necessaria alcuna provvista contributiva, onde sicuramente si tratta di assistenza.

È dunque infondata l'eccezione di decadenza fondata sul richiamo all'articolo 13 della Legge 412/1991: come sancito da plurime pronunce della Cassazione, infatti, la decadenza di cui all'art. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88, modificato dal succitato articolo 13, essendo dettata espressamente per le prestazioni



previdenziali, non è suscettibile né di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e ciò in considerazione del carattere derogatorio all'art. 2033 c.c. di una siffatta previsione.

Su questo specifico aspetto, tra l'altro, si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264).

Anche a prescindere dalla questione dell'applicabilità dell'art. 52 l. 88/89 all'indebito assistenziale, le somme corrisposte in eccedenza non derivano da "errore imputabile all'ente erogatore", ma dalla conoscenza della percezione di un reddito incidente sul diritto alla prestazione.

Parte ricorrente, dimostrando di essere consapevole del fatto che il superamento del limite di legge sia stato determinato dal reddito del coniuge, eccepisce che l'Inps era perfettamente a conoscenza dei suoi redditi personali e familiari in quanto erogate dallo stesso Istituto; la circostanza comunque non influisce sulla esistenza dell'indebito, posto che non è in contestazione il superamento del limite di legge per la fruizione del beneficio; né la circostanza rileva sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 13 l. 412/91, posto che il pensionato ha in ogni caso l'onere di comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni reddituali che incidono sul diritto e sulla misura del trattamento assistenziale in godimento.

Rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr., Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012).

Non si ravvisa invero alcuna norma speciale del settore che valga a sottrarre l'indebito assistenziale alla regola generale di cui all'art. 2033 cod. civ., che ne dispone la ripetibilità; né tale norma risulta individuata da parte ricorrente, che si è limitata ad invocare l'art. 13 l. 412/91 che tuttavia, come si è visto, è applicabile solo all'indebito previdenziale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza di prova da parte della ricorrente della sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta, appare del tutto legittima la richiesta dell'Inps di restituzione delle somme percepite indebitamente, con conseguente rigetto del ricorso.



La ricorrente, pur soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Roma, 22/11/2019

Il giudice
Maria Teresa Consiglio

